

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI PLOAGHE - PROVINCIA DI SASSARI	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE "	
	(C.I.G.: 8890943E41- CUP: H19J21007550001)	
	L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 15 del mese di ottobre (15.10.2021) , presso gli uffici comunali ubicati in Piazza San Pietro, con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge, sono comparsi:	
	L'Ing. Andrea Pireddu , nato a Macomer (NU) il giorno 30.06.1974 - Codice Fiscale n.ro PRDNDR74H30E788Y - domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto quale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ploaghe con sede in Ploaghe in Piazza San Pietro (codice fiscale n.ro 00253310908), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lett. c) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto Sindacale n. 08 in data 19.07.2019 documenti in atti del Comune;	
	il Signor Pulina Gavino , nato a Sassari il giorno 02.07.1979, residente a Ploaghe (SS) in via Montegrappa 11, CF: PLNGVN79L02I452V nella sua qualità di titolare della ditta "G.E.A. Servizi" con sede a Ploaghe (SS) in Reg. Signora Elena, P. IVA 02702330909 che di seguito nel presente atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore".	
	Detti componenti della cui identità e qualifica giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, mentre dichiarano di eleggere per questo atto il loro domicilio presso gli uffici del Comune di Ploaghe, mi chiedono di ricevere il presente atto con il	

quale:

PREMESSO

– che con determinazione di aggiudicazione del Responsabile del settore tecnico comunale n. 792 del 15.09.2021, sono stati aggiudicati in via definitiva all'appaltatore i lavori di cui in premessa , per l'importo complessivo di € 66.953,46 oltre oneri di sicurezza di € 825,63 e IVA, per una somma complessiva di € 74.567,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti componenti previa verifica e conferma della narrativa che precede, nonché presa visione e lettura degli atti richiamati che sebbene non allegati si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto .

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice come sopra rappresentata conferisce all'impresa "G.E.A. Servizi" con sede a Ploaghe (SS) in Reg. Signora Elena, P. IVA 02702330909, l'appalto dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale.
2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 74.567,00 oneri sicurezza ed IVA inclusa, ed è da intendersi a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, che sottoscritti dalle parti anche se non materialmente allegati, gli elaborati del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 25/08/2021.
2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori e da quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 6 – Adempimenti in materia antimafia

1. l'appaltatore dichiara di essere in regola in ordine alla comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 7 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:
– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 8 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso Pattada (SS) via Crispi 33, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 9 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità;

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al comune di Ploaghe – Settore Tecnico “codice univoco ufficio” IPA 5758HW. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata

dal fornitore sulla fattura.

Articolo 10 - Patto d'integrità

In relazione al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." le parti recepiscono la suddetta normativa nella consapevolezza reciproca che il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'amministrazione comunale e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Le parti danno atto che, come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione, il mancato rispetto del patto di integrità adottato dall'amministrazione comunale di Ploaghe con delibera di Giunta n. 65 del 25/05/2017 darà luogo all'esclusione dalle gare e alla risoluzione del contratto;

Articolo 11 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 12 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

Pulina Gavino, nato a Sassari il giorno 02.07.1979, residente a Ploaghe (SS) in via Montegrappa 11, CF: PLNGVN79L02I452V nella sua qualità di titolare della ditta "G.E.A. Servizi" con sede a Ploaghe (SS) in Reg. Signora Elena, P. IVA 02702330909. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti

dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 13 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 14 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

Articolo 15 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ART. 16 - (Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza)

	L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9	
	aprile 2008, n. 81 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto	
	2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".	
	L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori In caso	
	di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme	
	non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque	
	accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
	contratto.	
	ART. 17 (Responsabilità verso terzi - assicurazione per danni di esecuzione)	
	L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a	
	persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso	
	quanto dell'amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell'Appaltatore ai sensi dell'art.lo	
	103 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 stipulare specifica polizza assicurativa R.C.,	
	comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento	
	all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, con	
	massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,zero	
	centesimi) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua	
	scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla	
	stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di	
	una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella	
	specificata. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si	
	espliciti che la polizza in questione copre anche le lavorazioni previste dal presente	
	contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale	
	per sinistro non è inferiore ad Euro 500.000,00 (Euro	

cinquecentomilavirgolazerocentesimi) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In ottemperanza alla normativa su riportata l'Appaltatore provvederà, prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza assicurativa per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione e responsabilità civile verso terzi, con un massimale per sinistro di € 500.000,00.

ART. 18 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.;
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti

di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione Comunale prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al Casellario Informativo presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i fatti riguardanti tutte le fasi di esecuzione del presente contratto.

ART. 19 (Rispetto codice di comportamento Dipendenti Pubblici)

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 del quale riceve copia accusandone ricevuta. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 20 (Trattamento dei dati personali)

Il R.U.P., ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

Articolo 21 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese amministrative, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

PER L'IMPRESA:

Sig. Gavino Pulina

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO:

Ing. Andrea Pireddu